

## Agenzia delle Entrate Concordato preventivo, circolare al traguardo: stop all'accesso per cessione di ramo d'azienda nel 2024

Giorgio Gavelli  
— a pagina 31

# La cessione di azienda nel 2024 blocca l'accesso al concordato

**Debiti tributari  
e contributivi rilevanti  
se afferiscono  
al solo destinatario  
della proposta**

## La circolare 18/E

Arrivati ieri in serata  
gli attesi chiarimenti  
dell'agenzia delle Entrate

Le cause di esclusione Isa  
confermate come ostacolo  
all'ingresso al concordato

Giorgio Gavelli

Conferma che le cause di esclusione Isa (o l'assenza degli indicatori relativamente al codice di attività del contribuente) rilevano come causa ostativa espressa all'ingresso nel concordato solo se riferite al periodo d'imposta 2023 (ai fini dell'accesso per il biennio 2024-2025). I debiti tributari e contributivi che possono costituire causa di esclusione o di cessazione dal concordato devono afferire al solo soggetto destinatario della proposta, senza che vadano presi in considerazione quelli dei soci (anche) di società trasparenti. La cessione di ramo d'azienda intervenuta nel primo anno di concordato costituisce causa di esclusione/cessazione dal concordato, per "coerenza" con quanto previsto dal legislatore in caso di conferimento. Sono alcuni dei chiarimenti della circolare 18/E diffusa ieri dalle Entrate in tema di concordato preventivo. Nelle 64 pagine (comprese le finali dedicate a risposta a quesiti) molte conferme ai dubbi e alle interpretazioni già elaborate su queste pagine ma anche alcune sorprese.

Circa la causa ostativa relativi ai debiti tributari e contributivi di cui all'artico-

lo 10, comma 2, del Dlg 13/2024, assodato che non rilevano quelli oggetto di rateizzazione (non decaduta) o sospensione e che rilevano solo quelli definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti ad impugnazione, c'è la conferma che la verifica (sul complesso degli importi interessati, ma solo con riferimento al soggetto interessato dalla proposta) va effettuata al 31 dicembre 2023, ed in caso di eccedenza rispetto ai 5 mila euro (sempre complessivi, anche considerando interessi e sanzioni) è possibile rientrare all'interno della soglia versando l'eccedenza entro la presentazione della dichiarazione contenente la proposta di concordato. La circolare precisa quali atti impositivi vanno considerati e con riferimento a quali tributi. Il venir meno della sospensione o la decadenza dalla rateizzazione determinano una causa di decadenza dal concordato (articolo 22, comma 1).

Ai fini Irap, la circolare afferma che, ai fini della proposta concordataria, il valore della produzione va considerato al netto anche delle spese del personale e delle altre deduzioni di cui all'articolo 11 del Dlg 446/1997, e ciò incide anche in caso di confronto sul dichiarato per il 2023 (e sulla compilazione dei modelli di adesione). È probabile che, per questo motivo, molti calcoli vadano rifatti.

Il termine del 31 ottobre per l'adesione è perentorio, non solo perché il legislatore ha impedito la remissione *in bonis* ma anche perché, secondo la circolare, non è possibile modificare la scelta con una dichiarazione "tardiva" presentata nei 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Ammessa, invece, come ampiamente sostenuto in dottrina, la dichiarazione «correttiva nei termini», ossia trasmessa entro il 31 ottobre in sostituzione di una dichiarazione originaria.

La circolare conferma, purtroppo, che anche dopo le modifiche del Correttivo, l'esclusione dagli accertamenti da presunzioni semplici per effetto del «re-

gime premiale Isa» è riservata ai soli soggetti Isa concordatari (indipendentemente dal voto Isa ottenuto nel biennio) mentre non si applica ai forfettari.

Farà discutere uno dei quesiti a cui la circolare risponde. Secondo l'Agenzia, sebbene il legislatore non citi tra le operazioni straordinaria che determinano esclusione/cessazione dal concordato la cessione di ramo d'azienda, ciò avverrebbe comunque, «per coerenza» rispetto al conferimento. A livello interpretativo si apre una voragine: premesso che, presumibilmente, l'Agenzia non si riferisce solo al soggetto cedente ma anche a quello acquirente, quali altre operazioni andrebbero considerate «per coerenza»? Il rischio, ora, è che silitighi ogni volta. Se la sostitutiva versata in sede di acconto sulla maggiorazione con il metodo "storico" (articoli 20 e 31 del decreto) determina a saldo un credito sul tributo principale (Irap, Ires o Irapp), tale importo potrà essere utilizzata in compensazione tramite F24.

Le rettifiche al reddito ed al Vap concordati da parte dei soggetti Isa (ed al reddito/Vap 2023 per ragionare in omogeneo) dovute alle componenti straordinarie di cui agli articoli 15 e 16 del decreto vanno effettuate nella misura in cui esse assumono rilevanza fiscale (ad esempio, plusvalenze rateizzate, sopravvenienze solo se deducibili o imponibili eccetera).

Infine, per le persone fisiche che aderiranno, la quota di reddito assoggettata a sostitutiva (che può essere determina-



ta come differenza tra quanto indicato ai righi Po6 e Po4 del modello, senza considerare le perdite pregresse e di periodo) non rileverà nella base di calcolo delle aliquote progressive sul reddito tassato ordinariamente, esattamente come affermato con la circolare 18/2023 per la «flat tax incrementale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Il documento.** Dalle cause di esclusione alle modalità di adesione: 64 pagine di chiarimenti.